

# **ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO ALLA POLIZZA N. 192817**

D.A.S Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. 2

## **SPESE GARANTITE**

La Società assicura nei limiti del massimale di € 21.000 per sinistro, illimitato per anno, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia in caso di condanna penale;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa.

## **ESCLUSIONI**

La garanzia è esclusa per controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di autoveicoli, aerei ed imbarcazioni.

## **AMBITO TERRITORIALE**

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

## **INSORGENZA DEL SINISTRO. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA**

Il sinistro si intende insorto nel momento in cui si è verificata la violazione di una norma di legge.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio previsto per l'adesione alla polizza, relativo all'Assicurato cui il sinistro si riferisce.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione dell'Assicurazione.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto il sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti.

## **DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive, se il sinistro viene denunciato alla Società oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 2952 – 2° comma del Cod.Civ..

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, immediatamente e comunque entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente nella località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa nazionale forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazione di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società. La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

## **GESTIONE DEL SINISTRO**

Ricevuta la denuncia del sinistro la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 14.

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con la Società per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.

## **DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO**

In caso di divergenza di opinione tra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio - in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento penale - la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Verona, competente ai sensi dell'Art. 6. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la refusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.